



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **34** del **Consiglio Comunale**

Oggetto: **CONSORZIO S.T.N. - APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2020 E PIANO PROGRAMMA 2020-2022 AGGIORNATO IN DIPENDENZA DELLA GESTIONE DI NUOVI SERVIZI E ATTIVITA' IMPRENDITORIALI.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **trenta** mese di **dicembre** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
GENTILINI EMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GIRARDI MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PODETTI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
RAO MARCO	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Assente giustificato
ANDREIS GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
CUNACCIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Andreis Giorgio e Brusegan Federico.

OGGETTO: CONSORZIO S.T.N. - APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2020 E PIANO PROGRAMMA 2020-2022 AGGIORNATO IN DIPENDENZA DELLA GESTIONE DI NUOVI SERVIZI E ATTIVITA' IMPRENDITORIALI.

RELAZIONE:

Premesso come giusta deliberazione n. 27 dd. 22.07.2014, la gestione del servizio elettrico un tempo svolta in economia diretta da Malè e poi assegnata a STN Val di Non con sede in Cles, è stata affidata all'allora costituendo *Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce, STN Val di Sole*, con sede in Malè, ciò fino al 31 dicembre 2030.

Che in tal senso avevano poi analogamente deliberato anche i Comuni di Caldes, Cavizzana e Terzolas, assegnando a STN Val di Sole tutte le attività strumentali per erogazione del "servizio di trasporto, distribuzione, misura e vendita di energia elettrica" e, residualmente, il ciclo dell'acqua nell'ambito del proprio territorio, riconoscendo così al Consorzio il diritto di gestire gli impianti ivi occorrenti ed il diritto di svolgere tutte le attività finalizzate alla gestione del servizio secondo le modalità e le condizioni previste nel contratto di servizio, convenzione e statuto.

Richiamato inoltre la deliberazione n. 23 dd. 30.06.2016, con cui si approvavano modifiche allo statuto del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce, STN Val di Sole, unitamente alla nuova convenzione ove tra l'altro si contemplava l'ingresso del nuovo Socio Comune di Rabbi, al quale si riservava una quota di partecipazione pari all'1% del nuovo fondo di dotazione (€ 1.212.000,00.-)

Dato atto che così come l'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, ossia ente istituzionalmente dipendente da questo ed elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso, analogamente il consorzio, in quanto azienda speciale degli enti che l'hanno istituito, è un ente strumentale per l'esercizio in forma associata di servizi pubblici o funzioni e fa parte del sistema amministrativo di ognuno degli enti associati.

Evidenziato come a termini di legge, leggasi in primis per il combinato disposto dalla L.R. 03.05.2018 n. 2 e L.P. 16.06.2006 n. 3 nonché per previsione statutaria dell'Ente, compete al Consorzio predisporre annualmente, tra l'altro, il piano programma su base triennale che l'Assemblea, una volta approvato (in data 28.11.2019), deve dimettere al Consiglio perché sia fatto proprio unitamente al bilancio di esercizio previsionale 2020.

Che l'aggiornamento e la valutazione del piano programma diventa propedeutica e necessaria ogni qual volta l'Azienda assuma nuovi servizi e/o nuove attività imprenditoriali, così da conoscerne la sostenibilità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e scongiurare scompensi sul piano operativo e deficit sotto il profilo patrimoniale e di bilancio.

Ciò premesso, invita l'Assemblea ad esprimersi sugli stessi e in particolare sulla realizzazione di un cogeneratore di energia termica ed elettrica a servizio della piscina di Malé, affidamento lavori che potrà essere formalizzato dopo l'approvazione degli atti dianzi richiamati e qui allegati, documenti che danno prova delle marginalità che si creeranno sul Consorzio stesso e sul Comune, alias S.G.S. Malé S.r.l., con reciproci vantaggi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato come in ragione del piano finanziario redatto in data 15.10.2019 dal dott. Mocatti Gianni, con studio in Cles, e nota integrativa dd. 20.12.2019, ottenuta a seguito di espressa richiesta di rivisitazione delle previsioni economico-finanziarie ivi indicate, è emersa la redditività delle attività di servizio programmate per gli Enti soci e per Malè con riferimento all'investimento dianzi richiamato, con rientri, relativamente a quest'ultimo, su di un arco temporale dodecennale.

Dato del resto atto come l'integrazione dell'impianto di generazione di energia termica installato presso la piscina se non potrà assicurare marginalità significative appare comunque destinato a rivelarsi strumento di promozione, a livello locale, dell'efficienza energetica e di abbattimento delle emissioni di CO2 in atmosfera, ciò coerentemente con le previsioni ed impegni assunti con il P.A.E.S..

Che i margini operativi garantiti dall'investimento si traducono positivamente sul documento preventivo di bilancio 2020 approvato dal C.d.A. in data 15 ottobre 2019 e dall'Assemblea il 28 novembre 2019, unitamente al piano programma 2020-2022, atti che documentano ciò pur a fronte del significativo piano degli investimenti ivi previsto, come risulta dal conto economico riclassificato e dallo stato patrimoniale analogamente riclassificato ove si legge un risultato operativo a conferma della sostanziale bontà dell'operazione.

Dato atto come un comune possa legittimamente avvalersi, nella organizzazione dei mezzi necessari per i suoi compiti istituzionali, anche di un consorzio da esso costituito con altri enti. In particolare è ammesso l'affidamento, da parte del comune a un tale consorzio, della gestione di un servizio pubblico, configurandosi l'affidamento come un'ordinaria ripartizione di funzioni e servizi interna ad uno stesso sistema amministrativo attraverso una delega formale. In tal caso il consorzio può assumere una vasta gamma di attività purché tali ulteriori attività siano connesse o accessorie al servizio pubblico.

Dato ancora atto come per "servizio pubblico", per consolidata giurisprudenza, si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi.

Ricordato nuovamente che al Comune compete infatti l'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda speciale quali il piano-programma comprendente i contratti di servizio, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio. Anche lo statuto, al momento della costituzione dell'azienda speciale, viene approvato dal consiglio comunale. Spetta, pertanto, all'azienda procedere autonomamente, secondo le regole di economicità che caratterizzano l'esercizio di un'impresa, nel perseguimento dei fini posti dell'ente locale.

Sulla base di detti principi, partendo dai dati di bilancio e armonizzandoli in una prospettiva di gestione triennale, l'Assemblea del Consorzio ha approvato appunto un aggiornamento del piano programma corredandolo di dati previsionali ove si ipotizza la gestione degli investimenti in oggetto.

Rilevato che i Comuni possono affidare direttamente servizi ad Aziende pubbliche costituite dagli Enti titolari del servizio considerata la strumentalità dell'attività svolta per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni medesimi, così come possono partecipare a società che integrino la partecipazione strumentale allo svolgimento dell'attività;

Che la previsione provinciale che dispone in materia di forme di gestione dei servizi pubblici corrisponde all'art. 10 della L.P. 17 giugno 2004 n. 6, così come da ultimo modificata dalla L.P. 4 ottobre 2012 n. 21, indica alcuni elementi da considerare sia nell'ipotesi di gestione in economia che nell'ipotesi di affidamento del servizio ad altre forme consentite, tra cui l'Azienda Speciale Consortile o a società di capitali a capitale pubblico o a capitale misto pubblico privato;

Dato atto come per definire l'affidamento dell'attività imprenditoriale accessoria al perseguimento di fini generali e pubblici il Piano programma diventa una previsione minima e necessaria per determinare e aggiornare le scelte e gli obiettivi che il Consorzio andrà a portare avanti nel triennio di riferimento e ciò con particolare riferimento all'economicità futura della gestione prescelta, giustificando l'affidamento in quanto remunerativo e come tale da gestire preferibilmente in ambito pubblico.

Che il Piano programma predisposto dal dott. Mocatti Gianni, commercialista con studio in Cles, sul quale si è potuto esprimere il dott. Francesco Salvetta con Studio in Trento, Sindaco di STN, dimostra la piena sostenibilità dell'operazione.

Udita la relazione e fatto proprio quanto in essa esposto.

Verificata la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività che il Consorzio intende assumere, come condotta avendo a riferimento sul piano previsionale in ordine a infrastrutture, dotazioni di risorse strumentali e finanziarie occorrenti per lo svolgimento di detta nuova attività.

Verificata la convenienza data dall'assicurare lo svolgimento di detta iniziativa con riferimento al bacino territorialmente competente per Comuni che proseguono l'esperienza consortile.

Che, in specifico, la gestione unitaria consente: 1) di valorizzare al meglio le risorse umane e tecnologiche dei diversi bacini d'utenza territoriali; 2) di acquisire sul mercato sinergie finanziarie e tecniche con maggiore facilità e rapidità, 3) di recuperare livelli dimensionali migliori per la permanenza nel mercato.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dalla Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Andreis Giorgio, Baggia Massimo e Cunaccia Barbara) su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, l’allegato documento costituente il piano programma triennale 2020-2022 del Consorzio Azienda STN Val di Sole come trasmesso unitamente a bilancio previsionale 2020 e piano di fattibilità dell’attività di servizio ivi ipotizzate a seguito della già intervenuta approvazione nell’Assemblea di data 28 novembre 2019.
2. Di trasmettere copia della presente al Consorzio per l’assunzione degli atti conseguenti facoltizzando il Sindaco ad approvare e gestire ogni atto esecutivo a ciò correlato, dando atto che il presente assenso interviene ai fini e per gli effetti delle previsioni di cui alla normativa vigente.
3. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

4. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

CONSORZIO S.T.N. - APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2020 E PIANO PROGRAMMA 2020-2022 AGGIORNATO IN DIPENDENZA DELLA GESTIONE DI NUOVI SERVIZI E ATTIVITA' IMPRENDITORIALI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.
Peraltro, in ragione dei contenuti del piano programma degli investimenti ed in particolare del piano di fattibilità dell'impianto di cogenerazione da installarsi presso la piscina di Via alla Croce, si è promossa una richiesta di riesame. Risulta infatti, in ragione degli elementi forniti, sicuramente parziali e come tali difficili da soppesare con esatta cognizione, una sostanziale scarsa remuneratività dell'investimento sia per il Consorzio dei Servizi Territoriali del Noce STN Val di Sole che per S.G.S. Malé S.r.l., realtà "beneficiaria" dell'investimento, sempre di proprietà comunale. Gli aspetti di aleatorietà ed i possibili risultati economici ragionevolmente non idonei a giustificare "il rischio investimento", come segnalato a STN, hanno sortito l'effetto di ottenere in riscontro nota dd. 20.12.2019 prot. n. 909, acquisita il 23.12.2019 sub. prot. n. 17053. Con la stessa si dà atto della intervenuta integrazione in modifica del sopra richiamato piano di fattibilità con revisione del piano industriale a favore di S.G.S. Malé S.r.l.
Se ciò modifica il rapporto economico a vantaggio della società in house, non si fugano i dubbi risultando la nota non accompagnata dal piano aggiornato.

Data, 23 dicembre 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Giorgio Osele -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data, 18 dicembre 2019

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to - dott.ssa Daniela Bezzi -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione consiliare del 30.12.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to - dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **03.01.2020** al giorno **13.01.2020**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 14.01.2020 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 14.01.2020

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio
